

Valdobbiadene, 20 settembre 2012

CIRCOLARE n. 3/12/2012

A TUTTI I CLIENTI

- Oggetto:** 1. Titolari di Partita IVA e presunzioni di rapporto assimilato al lavoro dipendente.
2. Le principali novità del DL. 83/2012 convertito in legge:
- Art. 11: *Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico*
- Art. 32 bis: *Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa*
- Art. 33 *Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale*

1. TITOLARI DI P. IVA E PRESUNZIONI DI RAPPORTO ASSIMILATO AL LAVORO DIPENDENTE

Il legislatore è intervenuto, sia con la legge n. 92/2012 che con il decreto sviluppo DL. 83/2012, sulle **prestazioni rese dai soggetti titolari di partita IVA** stabilendo che tali rapporti di lavoro saranno ricondotti nell'area del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto qualora ricorrano almeno **due** delle seguenti ipotesi:

1. la collaborazione con lo stesso committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui, per due anni consecutivi;
2. da tale prestazione il lavoratore percepisca più del 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti in due anni solari consecutivi;
3. il lavoratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente.

La norma lascia molto perplessi in quanto risulta difficile ricondurre un rapporto di lavoro nell'area del contratto a progetto posto che, per tale tipologia di rapporto, è espressamente prevista l'individuazione di un progetto e sue finalità.

Regime transitorio

Queste disposizioni si applicano da subito ai rapporti instaurati a partire dal **18 luglio 2012**. Per i rapporti instaurati precedentemente le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal **18 luglio 2013**.

Esclusioni

Sono escluse da questa presunzione le prestazioni:

- rese da soggetti iscritti agli ordini professionali;

- connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi o capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti e concrete esperienze;

svolte da un soggetto titolare di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti; il minimale di riferimento ammonta, per l'anno 2012, a euro 14.930 pertanto il limite di reddito oltre al quale non si applica la presunzione è pari a **22.395,00**.

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DL. 83/2012 CONVERTITO IN LEGGE

Il DL. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese è stato convertito con modificazioni dalla LEGGE 7 agosto 2012, n. 134, la stessa è stata pubblicata sulla GU n. 187 del 11-8-2012 - Suppl. Ordinario n.171.

Art. 11 Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

In fase di conversione in legge il comma due è stato riscritto eliminando la riduzione dell'agevolazione per risparmio energetico da 55 a 50% inizialmente prevista per il primo trimestre 2013.

Ristrutturazioni agevolate bonus dal 36% al 50%

La detrazione Irpef pari al 36% delle spese di ristrutturazione edilizia viene elevata alla nuova misura del 50%. La modifica interessa le spese documentate, sostenute dal 26.6.2012 fino al 30.6.2013, dopo tale data, salvo nuove modifiche di legge, la detrazione tornerà ad applicarsi nella misura e nei limiti prima in essere.

Il limite di spesa agevolabile, previsto finora in 48.000 euro è elevato a 96.000 per unità immobiliare.

Per individuare la misura dell'agevolazione applicabile (36% fino al 21.6 e 50% dopo) si deve far riferimento agli importi pagati, applicando quindi il criterio di cassa, si deve verificare la data di pagamento.

Restano confermate le altre disposizioni in tema di detrazione per ristrutturazioni tra cui, l'esonero sia dell'obbligo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara che dell'indicazione del costo della manodopera in fattura.

La detrazione per le spese di riqualificazione energetica (55%) resta confermata fino al 30.06.2013. Restano fermi i valori massimi mentre è soppressa la norma del D.L. 201/2011 che prevedeva dal 1.01.2013, la confluenza della detrazione per spese di riqualificazione energetica nella detrazione del 36%.

Tabella 4

Detrazione 36% su ristrutturazioni edilizie			
Date di pagamento		Misura della detrazione	Limite di spesa
Dal	al		
01.01.2012	25.06.2012	36%	48.000 euro
26.06.2012	30.06.2013	50%	96.000 euro
01.07.2013	----	36%	48.000 euro

Tabella 5

Detrazione 55% su Risparmio energetico			
Date di pagamento		Misura della detrazione	Limite di spesa
Dal	al		

01.01.2012	30.06.2013	55%	Articolo 1 Legge 296/2006 Riqualificazione energetica edifici esistenti (c.344) €. 181.818,18 corrispondenti a una detrazione di euro 100.000. Interventi sull'involucro edifici esistenti e pannelli solari per produzione acqua calda (c. 345) €. 109.090,90 . corrispondenti a una detrazione di euro 60.000 Sostituzione impianti di climatizzazione invernale (c. 346) €. 54.545,45 corrispondenti a una detrazione di euro 30.000.
01.07.2013	----	36% ⁽¹⁾	48.000 €. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Da confermare.

Art. 32 bis Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa

Con questo articolo viene completamente stravolto il regime del pagamento dell'IVA per cassa, rendendolo sicuramente più complicato da gestire contabilmente e in ogni caso rendendo necessaria una stima iniziale per valutare se il regime IVA per cassa sia ancora vantaggioso per il contribuente, ci potrebbero essere infatti dei casi in cui il vantaggio è così irrilevante che la gestione contabile richiesta rende antieconomico aderire a questa "agevolazione".

Il regime dell'IVA per cassa è stato introdotto dall'articolo 7 del DL. n. 185/2008 meglio noto come Decreto anti crisi, prevedendo un impianto basato sulla singola fattura, si prevedeva infatti la possibilità di effettuare il pagamento dell'IVA al momento dell'effettivo incasso e non dal momento di emissione della fattura.

Per contro, il cliente poteva detrarsi l'IVA dal momento in cui aveva pagato la relativa fattura e non come succede normalmente dal momento della sua registrazione.

In pratica la fattura con IVA per cassa, legava il mittente e il destinatario che rispettivamente non versavano o detraevano la relativa imposta, fintantoché la fattura non era saldata.

La novità

L'articolo 32-bis introdotto in fase di conversione del DL. 83/2012, stravolge il meccanismo appena illustrato, confermando che chi emette la fattura in regime di IVA per cassa, non versa la relativa imposta fintantoché non ha incassato il relativo corrispettivo ma prevede che anche le fatture di acquisto, del medesimo soggetto, seguano lo stesso trattamento.

In pratica chi applica l'IVA per cassa versa e detrae solamente l'IVA relativa alle fatture di vendita incassate e di acquisto pagate.

Con queste nuove regole chi riceve una fattura soggetta al regime in parola, potrà detrarsi regolarmente l'IVA mentre in precedenza per poterla detrarre doveva aver saldato la fattura.

Diciamo quindi che se in precedenza l'applicazione del regime aveva rilevanza esterna (nei confronti dei clienti) ora il meccanismo interessa solamente il soggetto che lo applica.

Condizioni soggettive e opzione

Il comma 1 dell'art. 32-bis richiama la facoltà accordata dalla direttiva europea 2010/45/UE del 13 luglio 2010, per stabilire che il nuovo regime IVA per cassa è applicabile:

1. sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a **2.000.000 di euro**;
2. alle operazioni fatte nei confronti di clienti (cessionari o di committenti) che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, quindi dotati di partita IVA, non verso i privati.

Per applicare il regime si deve esercitare un'opzione secondo modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Detto provvedimento non è ancora stato emanato.

Il meccanismo

Chi adotta il nuovo regime IVA per cassa, effettuerà la liquidazione periodica IVA considerando come imposta dovuta, quella relativa alle fatture di vendita incassate; mentre considererà IVA detraibile quella relativa alle fatture di acquisto pagate.

Avremo pertanto ad esempio

IVA incassata dai clienti (con P. IVA)	+ 8.900,00 euro
IVA pagata ai fornitori	- 5.000,00 euro
IVA per corrispettivi da privati (anche se non incassata)	<u>+ 1.000,00 euro</u>
IVA da versare	4.900,00 euro

Come già detto, il cliente (cessionario o al committente) che non adotta questo regime, potrà detrarre l'IVA secondo le normali regole di registrazione degli acquisti, anche se non ha saldato la relativa fattura di acquisto.

Esclusioni

Le disposizioni del presente comma **non** si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che:

- si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta;
- a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile (reverse charge).

Termini di sospensione

L'imposta diviene, comunque, esigibile, quindi (si ritiene con riferimento alle cessioni) deve essere comunque versata dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Annotazioni in fattura

Il comma 3 prevede che sulle fatture emesse in regime IVA per cassa deve essere apposta specifica annotazione.

Per le operazioni in parola, la fattura potrebbe quindi recare la seguente annotazione:

“Trattasi di operazione con imposta ad esigibilità differita, ai sensi dell’art. 32-bis del DL. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012, (IVA per Cassa)”

La citata annotazione è assolutamente ininfluente per il cliente che riceve la fattura, non si capisce quindi l'utilità di una tale annotazione che aveva invece senso, nel previgente regime regolato dall'art. 7 del DL. n. 185/2008.

Art. 33 Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale

L'articolo non viene commentato nella su a interezza, ricordiamo però che il comma 1 introduce il reato di **Falsità in attestazioni**, cui sono soggetti già dal 11 settembre 2012 (30 gg. dalla conversione in legge), i professionisti nella redazione di attestazioni o relazioni nell'ambito delle procedure fallimentari.

Perdite su crediti

Il comma 5 dell'art. 33 del DL. 83/2012, modifica il medesimo comma 5 dell'articolo 101 del TUIR. (DPR. 917/86) la nuova versione, in vigore dal 2012, (dal periodo d'imposta in corso al 12 agosto 2012), prevede che:

«5. Le perdite di beni di cui al comma 1 (cespiti), commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili **se risultano da elementi certi e precisi** e in ogni caso, per le perdite su crediti, **se il debitore è assog-**

gettato a procedure concorsuali o ha concluso un **accordo di ristrutturazione** dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Crediti di modesta entità

Gli **elementi certi e precisi** sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a:

- **5.000 euro** per le imprese di più rilevante dimensione (volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011.) di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
- **2.500 euro** per le altre imprese.

Crediti Prescritti

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto (per quelli commerciali il termine è di 10 anni).



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

studio commercialistico Camilotto